

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11591 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 14/05/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 26748-2016 proposto da:

CAIANIELLO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO  
ZAMPONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO IZZO;


*- ricorrente -*

*contro*

COMUNE DI VTULAZIO, ASL CASERTA, FONDIARIA SAI  
ASSICURAZIONI;

*- intimati -*

avverso la sentenza n. 1691/2016 del TRIBUNALE di SANTA  
MARIA CAPUA VETERE, depositata il 29/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE   
POSITANO.

Rilevato che:

Raffaele Caianello deduceva, davanti al Giudice di Pace di Capua, che in data 13 aprile 2006 la propria autovettura Mercedes aveva subito ingenti danni a causa dell'attraversamento improvviso da parte di un cane randagio della strada percorsa dal veicolo. Per tale motivo evocava in giudizio la Asl di Caserta ed il Comune di Vitulazio chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni. L'ASL veniva autorizzata a chiamare in causa la compagnia Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A. Con sentenza del 25 maggio 2008 il Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune di Vitulazio e rigettava la domanda, per difetto di prova circa la dinamica del sinistro;

avverso tale sentenza Caianello proponeva appello per ottenere la condanna dei convenuti, i quali chiedevano la conferma della impugnata sentenza. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 29 aprile 2016, rigettava l'impugnazione condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti dei due enti pubblici, compensando le spese nei rapporti tra il chiamante e la compagnia di assicurazione;

contro la decisione del Tribunale di Santa Maria Vetere propone ricorso per cassazione Raffaele Caianello affidandosi a tre motivi.

Considerato che:

con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'articolo 2043 c.c. e dell'articolo 40 del codice penale, oltreché degli articoli 2697 e 2700 c.c., nonché dell'articolo 115 c.p.c. avendo il Tribunale operato una errata valutazione delle prove. In particolare, il verbale redatto dai carabinieri conteneva una ulteriore relazione di servizio proveniente dalla ASL in cui si attestava che i veterinari intervenuti nell'immediatezza provvidero a svincolare materialmente il cane randagio dall'autovettura e che vi era una fuoriuscita di liquidi dal radiatore, consentendo di desumere che l'auto, di ultima generazione, si era arrestata proprio a causa dell'impatto con l'animale;

il primo motivo è inammissibile per totale difetto di autosufficienza poiché interamente fondato sul contenuto del verbale redatto dai carabinieri e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2/4

sull'ulteriore relazione che sarebbe stata redatta dal personale della ASL di Caserta, al fine di sostenere, sulla base dei dati analiticamente ivi descritti, che sarebbe stato possibile desumere la posizione esatta del veicolo, il contestuale impatto con il cane e tutti gli altri elementi ritenuti non provati dal Tribunale. Tale documento, però, non è trascritto, allegato o diversamente individuato;

con il secondo motivo deduce la violazione degli articoli 2043 c.c, 115 e 116 c.p.c. e dell'articolo 111 Cost, nonché vizio di motivazione, ~~contraddittoria~~ rilevando che la presenza e l'attraversamento della strada da parte del cane risultavano acclarati sulla base delle relazioni di servizio descritte al punto precedente; pertanto il Tribunale, con motivazione ~~contraddittoria~~ <sup>rubrica</sup> si discosta dalla motivazione della Corte di Cassazione, utilizzata -sino a quel momento- come punto di riferimento, pervenendo a risultati opposti rispetto a quelli prospettati dalla Corte di legittimità;

il motivo presenta profili di inammissibilità poiché la censura non consiste in una contestazione riguardo alla errata applicazione delle norme invocate, ma in un vizio di motivazione, non consentito ai sensi del nuovo disposto dell'articolo 360, n. 5, c.p.c;

il motivo è, comunque, infondato, poiché ai fini dell'affermazione della responsabilità degli enti evocati in giudizio è necessaria la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza <sup>di</sup> della puntuale allegazione e ~~della~~ prova. Tale onere spetta all'attore danneggiato, in base alle regole generali, e consiste nella allegazione e successiva dimostrazione della condotta obbligatoria esigibile dall'ente (nel caso di specie, omessa), e della riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla causalità omissiva. Questo equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio - individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione<sup>37</sup>/tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.

nella specie, l'accertamento della specifica condotta colposa omissiva del Comune o della ASL e del rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso, risulta operato dal giudice del merito. Il Tribunale, dopo avere evidenziato l'obbligo astrattamente gravante sugli enti convenuti di vigilare sul territorio, ha rilevato l'assenza di elementi di prova, neppure prospettati in questa sede, riguardo alla presenza del cane nella zona nei giorni precedenti ovvero all'esistenza di eventuali segnalazioni inviate al Comune in relazione alla presenza dell'animale nel territorio comunale, in modo che quest'ultimo potesse richiedere l'intervento del servizio di cattura da parte della ASL. Per il resto, non risulta nemmeno dimostrata la dinamica non potendosi fare riferimento al contenuto delle relazioni indicate nel presente

motivo, per le ragioni già espresse con riferimento al motivo precedente, in ordine al totale difetto di autosufficienza;

con il terzo motivo deduce la violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia sulle spese in quanto i convenuti si erano limitati a chiedere il rigetto dell'appello e non anche la condanna alle spese. Pertanto, a fronte di spese compensate in primo grado e in assenza di appello incidentale, il Tribunale non avrebbe potuto disporre la condanna al pagamento delle spese di lite;

il motivo è fondato. Come emerge dall'esame della decisione di appello avverso la decisione del Giudice di Pace che aveva, tra l'altro, compensato le spese di lite, pur rigettando la domanda dell'attore, non è stato proposto appello incidentale. Conseguentemente il Tribunale non avrebbe potuto provvedere sulla regolamentazione delle spese di primo grado. La decisione va cassata sul punto e, decidendo nel merito, deve essere esclusa dal dispositivo della sentenza impugnata la condanna del odierno ricorrente al pagamento delle spese di primo grado che, conseguentemente, restano compensate;


ne consegue che devono essere dichiarati rigettati il primo e secondo motivo; il terzo motivo deve essere accolto con conseguente eliminazione della pronuncia sulle spese di primo grado; le spese relative al giudizio di appello vanno determinate nella misura già liquidata nella sentenza di appello (euro 1.620,00 oltre rimborso di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge). Nulla per le spese relative al giudizio di legittimità non avendo gli intimati espletato attività difensiva in questa sede.

P.T.M.

Rigetta il primo e secondo motivo; accoglie il terzo motivo e decidendo nel merito elimina la condanna dell'appellante Caianello al pagamento delle spese di lite di primo grado; liquida quelle di secondo grado nella misura già indicata nella sentenza di appello; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 22 novembre 2017

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA.

oggi, 14 MAG. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale